Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 24 giugno 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 24 GIUGNO 1939-XVII:

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 847.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 848.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 849.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 850.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 851.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 24 GIUGNO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. 32: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 83ª estrazione.

(2810)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2292.
Annessione della Scuola tecnica ad indirizzo commerciale pareggiata di Catania, convertita in Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale, al Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2240, ed il R. decretto 14 gennaio 1937-XV, n. 676;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, col quale è stata regificata la Scuola tecnica a indirizzo commerciale pareggiata di Catania;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, la Scuola tecnica ad indirizzo commerciale pareggiata di Catania, convertita in Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale, è annessa al Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania.

Art. 2.

All'art. 1 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, approvato con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2240, è aggiunto il seguente comma:

« All'Istituto è annessa una Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi, la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale ».

Art. 3.

L'art. 2 del R. decreto 14 gennaio 1937-XV, n. 676, per la parte riguardante il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto consta:

1) dei corsi inferiori completi a indirizzo generico e delle classi collaterali stabili indicate nella annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi a indirizzo mercantile indicati nella annessa tabella organica;

3) della scuola tecnica commerciale con i corsi completi pure indicati nella annessa tabella organica ».

Art. 4.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, per il funzionamento della scuola tecnica annessa, disporrà:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 40.000 e dell'importo delle quote caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) di un contributo del comune di Catania di L. 5000;

3) di un contributo del Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania di L. 20.000;

4) del provento delle tasse scolastiche;

5) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 5.

È chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione, di cui all'art. 6 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, approvato con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2240, anche un rappresentante del comune di Catania da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

L'art. 8 del sopra citato R. decreto 14 gennaio 1937-XV, n. 676, per la parte riguardante il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, è sostituito dal seguente:

« Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono tenuti, inoltre, a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 7.

La tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, approvata con R. decreto 14 gennaio 1937-XV, numero 676, è integrata, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla tabella della scuola tecnica commerciale annessa al presente decreto, tabella, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 48. — MANCINI

TABELLA ORGANICA
DELLA REGIA SCUOLA TECNICA COMMERCIALE
ANNESSA AL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
AD INDIRIZZO MERCANTILE « GIUSEPPE DE FELICE GIUFFRIDA »
DI CATANIA.

Numero dei corsi della Scuola: Un corso completo.

Numero 4 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

1) *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direzione (affidata al preside dell'Istituto)	—	—	—	—
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista)	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Nelle due classi della Scuola.
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	Id.	—	Id.
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	1	Id.	—	Id.
5. Seconda lingua straniera	1	Id.	—	Id.
6. Prima lingua straniera	—	—	1	—
7. Calligrafia	—	—	1	—
8. Stenografia	—	—	1	—
9. Dattilografia	—	—	1	—
10. Religione	—	—	1	—

2) *Personale amministrativo e di servizio.*

	N.	Ruolo e grado	Incarichi	
Applicato di segreteria	1	Gruppo *C* grado dal 13° al 12°	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2293.

Riconoscimento della personalità giuridica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Littoria e approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 7 aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 2 agosto 1935-XIII, n. 2555;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 20 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Littoria, dal 16 settembre 1935-XIII completato con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume dalla stessa data la denominazione di « Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo » ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Littoria, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 49. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Littoria.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Littoria ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 222.700 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Littoria;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrono, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.
Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi delle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alla lettera *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.
Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.
L'esonero totale o parziale per merito del pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.
L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.
La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.
Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.
Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).
L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO DI LITTORIA

Numero dei corsi:	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso inferiore completo ed una prima classe collaterale stabile.	N. 8 cattedre di ruolo *B* (dall'11 all'8° grado).
Un corso superiore della Sezione commerciale.	N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7°)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti le cattedre o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, senza insegnamento	1	Grado 6°	—	
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia cultura fascista	5	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado		Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso e la classe collaterale.
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso e la classe collaterale.
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe del corso commerciale
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	
Corso superiore				
Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo:				
9. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado		Le classi del corso.
10. Matematica e fisica	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	1ª, 2ª, e 3ª classe del corso.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica (chimica e merceologia).	1	Id.	—	Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª classe del corso inferiore.
12. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Id.	—	Le classi del corso.
13. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. Prima lingua straniera	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso inferiore.
15. Seconda lingua straniera	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
16. Calligrafia.	—	—	1	
17. Religione.	—	—	1	
18. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	
19. Dattilografia (facoltativa).	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1938-XVII, n. 2294.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

N. 2294. R. decreto 24 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 949, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1939-XVII

REGIO DECRETO 21 settembre 1938-XVI, n. 2295.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle tramvie municipali di Trieste.

N. 2295. R. decreto 21 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle tramvie municipali di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1939-XVII

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 845.
Proroga di termini per l'esecuzione di lavori nelle zone colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati al 31 dicembre 1943:

a) il termine di cui all'art. 120 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogato sino al 31 dicembre 1938, con l'art. 2, lettera *a*) del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1023, per le espropriazioni relative all'attuazione del piano regolatore di Messina;

b) il termine di cui all'art. 173 del predetto testo unico, relativo alla procedura di espropriazione, già prorogato al 31 dicembre 1938 con l'art. 2, lettera *b*), del ricordato Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 846.
Contributo dello Stato nella spesa per il piano di risanamento edilizio della città di Mantova e norme giuridiche per l'attuazione del piano stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella spesa occorrente per le opere di risanamento della città di Mantova lo Stato concorrerà con un contributo di L. 10.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alla inscrizione della somma predetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in cinque esercizi.

Le modalità di somministrazione del predetto contributo saranno regolate con la convenzione da stipularsi tra lo Stato ed il comune di Mantova, che sarà approvata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il piano generale sarà approvato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanità; i successivi piani particolareggiati di esecuzione, con decreti del Ministro dei lavori pubblici, previa la pubblicazione a termini della citata legge 25 giugno 1865, numero 2359 ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale per quanto concerne la tutela monumentale, paesistica ed artistica e d'intesa con il Ministero delle finanze agli effetti dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35.

I piani particolareggiati interessanti gli impianti ferroviari dovranno essere previamente concordati con il Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Per l'esecuzione del piano di risanamento per il quale è assegnato il termine di anni cinque dalla promulgazione della presente legge si applicheranno le seguenti norme.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento.

L'indennità di espropriazione per opere del detto piano sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3,66 se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nei progetti del piano di risanamento, il Comune può a suo insindacabile giudizio seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Mantova, in seguito a richiesta del Comune, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza, ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 3 della presente legge, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazioni unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma *a*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà al comune di Mantova degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano di risanamento è stabilita nella misura fissa di lire venti per ogni atto e per ogni trascrizione.

Tale privilegio è applicato limitatamente alla parte del piano avente carattere di risanamento, il cui perimetro verrà indicato nel piano generale da approvarsi ai detti effetti anche d'intesa col Ministero delle finanze giusta il precedente articolo della presente legge.

Art. 7.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 giugno 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa (Rovigo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, con sede nel comune di Castelmassa (Rovigo) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, avente sede nel comune di Castelmassa (Rovigo), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1939-XVII.

Varianti alla tabella della circoscrizione degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di variare la tabella medesima nella parte che riguarda le attribuzioni dei seguenti Uffici della città di Torino: Secondo ufficio del bollo, Ufficio del demanio e delle concessioni governative, Ufficio atti privati, Primo ufficio del bollo, in relazione alle effettive esigenze dei servizi;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il Secondo ufficio del bollo, quello del Demanio e delle concessioni governative ed il Primo ufficio del bollo della città di Torino assumono, rispettivamente, la denominazione di « Ufficio affitti e concessioni governative », « Ufficio demanio », « Ufficio del bollo ».

In conseguenza le attribuzioni degli Uffici medesimi e dell'Ufficio atti privati vengono modificate come all'acclusa tabella.

Art. 2.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° luglio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
TORINO *Affitti e concessioni governative*	*Aziende dello Stato.* 1. Registrazione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Tasse sulle concessioni governative. 3. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 4. Concorso alla spesa del fondo premio a carico dei proventi eventuali, utili e compensi diversi. 5. Ricupero di spese.
TORINO Segue: *Affitti e concessioni governative.*	*Aziende speciali.* 1. Competenze per atti coattivi. 2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi. 3. Cassa nazionale del notariato. 4. Proventi vendita marche assicurazioni sociali.
TORINO *Demanio.*	*Azienda dello Stato.* 1. Demanio pubblico e Demanio mobiliare. 2. Provveditorato. 3. Tassa di pubblico insegnamento. 4. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 5. Servizi per gli abbonamenti sulla circolazione autoveicoli su linee postali e non postali. 6. Tasse sui permessi di porto di armi e di caccia compresa la vendita dei foglietti bollati e relativi libretti. 7. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati estratti e copie. 8. Riscossione di multe e spese di giustizia penale e amministrativa di qualunque specie. 9. Pagamento spese di giustizia penale. 10. Depositi per spese d'asta e contratti. 11. Imposta di R. M. sulle mercedi operaie e imposta sui celibi. 12. Imposta 10 % sui frutti dei titoli al portatore. 13. Tasse sul servizio fitopatologico. 14. Entrate eventuali diverse e ricupero crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 15. Concorso nella spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali ed utili e compensi diversi. 16. Contributi premilitari e postmilitari. 17. Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1. Fondo culto e patrimoni riuniti ex economali. 2. Demanio forestale. 3. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 4. Agenzie giudiziarie. 5. Ricupero crediti per cessioni stipendi. 6. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
TORINO *Atti privati.*	*Azienda dello Stato.* 1. Registrazione degli atti privati. 2. Registrazione delle denunzie di contratti verbali relative a trapassi di proprietà; di aziende commerciali ed industriali. 3. Registrazione delle denunzie dei contratti verbali di appalto di ogni specie e di concessioni di pubblici servizi; delle cessioni totali o parziali di essi e dei contratti verbali di sub-appalto e di sub-concessione.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
TORINO Segue: *Atti privati.*	4. Registrazione delle denunzie di esecuzione dei detti contratti verbali. 5. Riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti principali ed accessori relativi agli atti e denunzie di cui sopra. 6. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari o contabili dello Stato. 7. Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 8. Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1. Cassa nazionale del notariato. 2. Competenze per atti coattivi. 3. Proventi eventuali utili e compensi diversi.
TORINO *Ufficio del bollo.*	*Azienda dello Stato.* 1. Bollazione con punzone, marche e visto per bollo. 2. Bollazione delle produzioni in giudizio. 3. Vendita cambiali d'importo superiore a L. 50,10; confezione cambiali emesse da commercianti con scadenza non superiore ad un mese; bollazione cambiali provenienti dall'estero. 4. Tasse sulle assicurazioni marittime. 5. Tasse sugli scambi e relative contravvenzioni e depositi. 6. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; diritti erariali sugli spettacoli; tassa di bollo sulle note e conti ristoranti; tasse di bollo sui biglietti e riscontri di linee automobilistiche; tasse sui trasporti di cose con automezzi; tasse sulle carte da giuoco; contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse e corrispondenti depositi. 7. Rilascio bollette di legittimazione modello 72-C. per esportazione. 8. Canoni di abbonamento alle radioaudizioni: *A)* per gli abbonati della circoscrizione; *B)* per i nuovi abbonati delle circoscrizioni degli altri Uffici del Regno. 9. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 10. Concorso alla spesa pel fondo premio a carico dei proventi eventuali degli utili e compensi diversi. 11. Ricupero di spese. *Aziende speciali.* 1. Competenze per atti coattivi. 2. Proventi eventuali utili e compensi diversi.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel.

(2779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un appezzamento di terreno.

Con decreto Ministeriale 9 giugno 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Domodossola un appezzamento di terreno per la costruzione della Casa della madre e del bambino da dedicarsi al nome di « Caza Maria vedova Bruchi ».

(2723)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Vaso Fiume di Cadignano in provincia di Brescia

Con decreto Ministeriale 16 giugno 1939-XVII, n. 3192, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica Vaso Fiume di Cadignano, con sede in Verolannova, provincia di Brescia, deliberato nell'assemblea generale degli interessati, il 3 aprile 1938-XVI.

(2724)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 136

del 20 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,0945
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,50
Rendita 3,50 % (1906)	73,20
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,525
Id. Id. 5 % (1936)	93,925
Rendita 5 % (1935)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,90
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,95
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,875

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori avv. Pietro La Grutta e rag. Giovanni Hopps Favara sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, con sede in Màzara del Vallo (Trapani), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2748)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Gaspare Giammarinaro è nominao sindaco del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2749)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Basile (Cosenza), Vaccarizzo Albanese (Cosenza), Volturara Appula (Foggia) e Laterza (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Tamburi Francesco di Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Basile (Cosenza);
Noce dott. Pasquale fu Ignazio, per la Cassa comunale di credito agrario di Vaccarizzo Albanese (Cosenza);
Marano Giuseppe fu Delfino, per la Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia);
Dell'Aquila Alberto fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Laterza (Taranto);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2751)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori ing. Archimede Re e dott. Cesare Corradini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2754)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor per. Arrigo Bonfanti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2755)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori nob. Giuseppe Guidarelli e avv. Francesco Ulivelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2771)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Alfredo Parbuono è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2772)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa (Rovigo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, con sede nel comune di Castelmassa (Rovigo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Mario Menzago fu Maurizio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, avente sede nel comune di Castelmassa (Rovigo) ed i sigg. Vittorio Munari fu Camillo, dott. Mosè Tasselli fu Gio Batta, ing. Stefano Mortari fu Angelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2767)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Hesperia, in liquidazione, con sede in Esperia (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 25 gennaio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Hesperia, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone) e venne altresì disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1937-XV con il quale vennero nominati il Commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza;
Considerato che uno dei membri del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Placido De Santis è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca Hesperia, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Federico Giordano dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 17 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2773)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani)

Nella seduta tenuta il 2 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani), il cav. uff. avv. Calcedonio Scio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2752)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo (Palermo).

Nella seduta tenuta il 12 giugno 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo (Palermo), il sig. Emanuele Di Pasquale di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2753)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti di sottocapimanipolo nella Milizia portuaria

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per la Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 giugno 1937-XV, n. 964;
Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1937-XVI, n. 15180, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1937-XVI;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 28 marzo 1939-XVII, n. 4991-14;
Sentito il Comando generale della M.V.S.N.;

Decreta

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per il reclutamento di n. 3 sottocapimanipolo nella Milizia portuaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO
PER IL RECLUTAMENTO DI TRE SOTTOCAPIMANIPOLO
NELLA MILIZIA PORTUARIA

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a tre posti di sottocapimanipolo della Milizia portuaria.
Il concorso avrà luogo a Roma alla data e nel luogo che saranno stabiliti con determinazione del Ministro per le comunicazioni e comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Per conseguire la nomina definitiva a sottocapimanipolo in s.p.e. i vincitori del concorso dovranno compiere, con esito favorevole, un periodo di esperimento di mesi dodici. Coloro che al termine del predetto periodo di esperimento non venissero riconosciuti idonei, saranno licenziati.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso:

a) i laureati degli istituti superiori navali, degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed equiparati, i laureati in ingegneria, matematica, fisica, chimica o giurisprudenza, scienze politiche o sociali, scienze politiche e amministrative, che rivestano la qualifica di ufficiale subalterno nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato, e che non abbiano oltrepassato alla data di notificazione del concorso gli anni 28;

b) i diplomati capitani di lungo corso che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato 4 anni di effettivo servizio nella Regia marina, e contino almeno due anni di navigazione, su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Comando Gruppo legioni di Milizia portuaria, Roma, via Tommaso Salvini 2, non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dei documenti di cui all'art. 6, nonchè, secondo i casi, degli originali della patente o diploma di capitano di lungo corso, del diploma di laurea o copie autentiche rogate dal Regio notaio e debitamente legalizzate.
Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate della completa documentazione prescritta.
I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.
I concorrenti dovranno, nel caso, indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (francese, tedesca o spagnola) intendano sostenere le prove relative.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere iscritti al P.N.F.;

b) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani e appartenere alla razza ariana;

c) rivestire il grado di ufficiale subalterno nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato;

d) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età per gli altri;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti verranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,75 ed a m. 0,90, e dovranno inoltre essere fra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottiche del Wecker deve raggiungere l'unità per ciascun occhio.
La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dei seguenti documenti oltre quelli indicati nel precedente art. 4:

1) copia dell'atto di nascita legalizzato;

2) certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati;

3) certificato di cittadinanza legalizzato;

4) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante l'appartenenza al P. N. F. Tale documento deve indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

7) copia dello stato di servizio;

8) fotografia del concorrente, con la firma debitamente autenticata e legalizzata.

I certificati di stato libero, di cittadinanza, di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario, dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.
I concorrenti, ufficiali od impiegati di ruolo dello Stato, in servizio, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

I posti messi a concorso sono riservati per due ai concorrenti di cui alla lettera *a)* e per uno a quelli della lettera *b)* dell'art. 3 della presente notificazione.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati. Nella nomina a sottocapomanipolo i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero dei vincitori di una delle cennate categorie risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati, il Ministro per le comunicazioni ha la facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di prove scritte ed orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 10.

Con successivo decreto il Ministro per le comunicazioni nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati.

Art. 11.

In giorno da stabilirsi dal presidente, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula i temi per le prove scritte.

Le prove scritte debbono svolgersi in altrettanti giorni, e la durata massima di ciascuna di esse è quella stabilita nel programmi di esame.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta munita del bollo di ufficio e della firma di un membro della Commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nei riguardi delle materie non ripartite in tesi il candidato dovrà rispondere alle domande che, nel periodo di tempo stabilito nel programma, gli saranno rivolte dalla Commissione.

Art. 12.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quello risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 13.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;
b) il punto di classificazione finale;
c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 14.

I vincitori del concorso riceveranno gli scontrini pel viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza alla sede del Comando di Milizia portuaria ove dovranno compiere il periodo di esperimento di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOCAPOMANIPOLO DELLA MILIZIA PORTUARIA

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	ESAME SCRITTO.			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o di cultura generale	—	8 ore	3
—	E' in facoltà del candidato essere sottoposto a prove scritte per dimostrare di conoscere bene le lingue francese, tedesca e spagnola	—	8 ore	—
	Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore ad 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.			
	ESAME ORALE (1).			
2	*Cultura giuridica*:			
	I Gruppo	—	30 minuti	3
	a) Diritto e procedura penali comuni	2 tesi	—	—
	b) Diritto e procedura penali marittimi	2 tesi	—	—
	c) Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale militare	2 tesi	—	—
3	*II Gruppo*	—	40 minuti	2
	a) Elementi di diritto civile (con particolare riguardo alla cittadinanza ed alla proprietà), costituzionale, amministrativo e corporativo.	2 tesi	—	—
	b) Nozioni generali di diritto internazionale marittimo pubblico	2 tesi	—	—
4	*Cultura professionale*:			
	I Gruppo	—	40 minuti	3
	a) Il Codice per la marina mercantile ed il regolamento marittimo, successive modificazioni e leggi complementari, con particolare riguardo alle norme la cui applicazione è affidata, dalle disposizioni in vigore, alla Milizia portuaria . . .			

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun Gruppo.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi, nozioni sommarie sul servizio dei fari e del segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali			
5	*II Gruppo*	—	20 minuti	3
	a) Le leggi eccezionali concernenti la difesa dello Stato.			
	b) La polizia di sicurezza. La legge ed il regolamento di P. S.			
	c) Brevi cenni sulla polizia scientifica			
	d) La polizia di confine . . .			
	e) Brevi cenni sulla polizia militare			
	f) Brevi cenni sulla polizia tributaria			
	g) Principali norme concernenti la circolazione stradale .			
6	*III Gruppo*.	—	15 minuti	2
	a) L'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile			
	b) Il regolamento organico e generale della M.V.S.N. . .			
	c) Il regolamento per la Milizia portuaria			
	d) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte che ha riferimento alle norme amministrative speciali in vigore per la Milizia portuaria.			
	e) La disciplina militare . . .			
7	Lingua inglese. . . . . . I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista.	—	15 minuti	1
	Prova facoltativa di altre lingue estere.	—	15 minuti per ogni lingua	—
8	Esperimento militare pratico di comando - Comando di un manipolo	—	30 minuti	1

N. B. — La Commissione avrà facoltà di interrogare i candidati anche sul tema da loro svolto per iscritto.

DIRITTO E PROCEDURA PENALI COMUNI

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Le principali innovazioni del nuovo Codice penale - Codice e leggi complementari - Del reato - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati.

Tesi 2ª — Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo - Concorso di reati e di pene - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti del reato e della pena - Della recidiva - Pena - Nozione - Le varie pene - Pene principali ed accessorie - Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato - Contro la personalità interna dello Stato - Contro i diritti politici del cittadino - Contro gli Stati esteri - i loro Capi e i loro rappresentanti) - Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro la incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Contro la moralità pubblica e il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia.

Tesi 6ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª — Nozione del processo penale - Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

Tesi 8ª — Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALI MARITTIMI

Tesi 1ª — I reati marittimi - Le pene - Disposizioni generali e disposizioni speciali.

Tesi 2ª — La diserzione mercantile - Vari casi di diserzione mercantile - Diserzione del capitano o padrone.

Tesi 3ª — Disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, complotto e rivolta.

Tesi 4ª — La baratteria e gli altri reati contro la proprietà.

Tesi 5ª — La pirateria - Vari casi di pirateria - Atti di pirateria compiuti dai passeggieri - La tratta degli schiavi: l'atto generale antischiavista di Bruxelles.

Tesi 6ª — Le infrazioni alla polizia marittima ed alla polizia dei porti e delle spiagge.

Tesi 7ª — Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sulla pesca marittima.

Tesi 8ª — Le contravvenzioni marittime.

Tesi 9ª — La giurisdizione penale marittima - Competenza e procedura - Le funzioni di polizia giudiziaria - Da chi ed in quali casi si può richiedere la forza pubblica.

Tesi 10ª — Le forme degli atti d'istruttoria preliminare connessi ai comandanti di compartimento ed ai capi di Circondari marittimi - I giudizi di competenza dei comandanti di Compartimento e dei capi di Circondario marittimo - Gli atti d'istruttoria anteriori al dibattito.

Tesi 11ª — Il potere disciplinare: a chi è affidato - Le mancanze di disciplina a terra, sulle navi mercantili nei porti ed in navigazione - Le pene disciplinari.

NOZIONI GENERALI SUI REATI MILITARI E SULLA PROCEDURA PENALE MILITARE

Tesi 1ª:

A) I reati militari e le pene - Applicazione delle pene - Estinzione dei reati e delle pene.

B) I tribunali militari in tempo di pace ed in tempo di guerra - Il tribunale supremo di guerra e marina.

Tesi 2ª:

A) Il tradimento e lo spionaggio.

B) Le persone soggette alla giurisdizione militare in tempo di pace ed in guerra - Norme generali sulla competenza dei tribunali militari in pace e in guerra.

Tesi 3ª:

A) I reati in servizio: la resa senza necessità; l'abbandono di posto, la violazione della consegna, ecc.

B) La composizione dei tribunali militari e del tribunale supremo.

Tesi 4ª:

A) La disobbedienza, la rivolta, l'ammutinamento e l'insubordinazione.

B) Il concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

Tesi 5ª:

A) La diserzione militare.

B) L'istruzione preparatoria e l'istruzione formale.

Tesi 6ª:

A) La subordinazione - l'abuso di autorità e la violenza nella esecuzione di un ordine o di una consegna.

B) Il procedimento avanti la Commissione d'inchiesta - La istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Tesi 7ª:

A) La calunnia, la diffamazione, il falso - Furti, truffe ed appropriazioni indebite.

B) Il dibattimento.

Tesi 8ª:

A) La prevaricazione e l'infedeltà - La corruzione.

B) La deliberazione e la sentenza.

Tesi 9ª:

A) Disposizioni relative al tempo di guerra: lo stato di guerra, i suoi effetti ed i principali reati che possono essere commessi in guerra.

B) Il giudizio in contumacia ed i ricorsi.

DIRITTO CIVILE

Tesi 1ª — Nozione e ripartizione del diritto - Fonti del diritto - Interpretazione delle leggi - Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale - Elementi essenziali, naturali ed accidentali dei negozi giuridici - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita ed il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª — Matrimonio - Filiazione legittima e filiazione naturale - Legittimazione - Minore età ed interdizione - Patria potestà e tutela - L'inabilitazione e l'emancipazione - Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª — I beni secondo la loro natura giuridica - Diritti personali e reali - Possesso ed azioni possessorie - Proprietà; concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione - Servitù personali e prediali - Loro estinzione.

Tesi 6ª — Delle successioni - Devoluzione ed evizione della eredità - Successione legittima: ordinee successorio - Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni - Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione - Donazioni - Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª — Diverse specie di obbligazioni - Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - Modi di estinzione - Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª — Dei contratti - Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale ed in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.

I contratti a favore dei terzi, interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Diritto costituzionale - Nozioni dello Stato nei riguardi del diritto interno - Le varie forme di Governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e repubblica - Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del Regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale - Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati di America ed Asia.

Tesi 3ª — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America - Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale - Cenni sull'ordinamento della Germania e della Polonia - Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª — Governo monarchico costituzionale in Italia - Divisione dei poteri - Potere legislativo, amministrativo, giudiziario - Parlamento, Governo e Tribunali - Potere legislativo - Corona, Camera dei Fasci e delle Corporazioni e il Senato - Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario - Dichiarazione di guerra - Articolo 5 dello Statuto - Riforme in proposito - I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª — Composizione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni - Prerogative dei Consiglieri Nazionali - Rappresentanza proporzionale - Sistema vigente in Italia - Eleggibilità, incompatibilità, ecc. - Senato del Regno - Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª — Procedimenti parlamentari - Vari sistemi - Il nuovo ordinamento degli uffici - Le Commissioni permanenti - Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore - La delegazione di potestà legislativa al Governo - I decreti legge - I regolamenti.

Tesi 7ª - Il potere esecutivo - Il Capo del Governo - Il Primo Ministro - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio dei Ministri - I singoli Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento - Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª — Il potere giudiziario - Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo e esecutivo - Suo ordinamento - Inamovibilità dei magistrati - Recente modifica dell'istituto della Giuria.

Tesi 9ª — Uguaglianza civile - Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana - Inviolabilità del domicilio - Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esse - Libertà di stampa - Libertà di religione - Loro condizioni e limiti - Libertà di riunione e di associazione - Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, della industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª — Amministrazione centrale e locale - Consiglio dei Ministri - Ministero - Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 6ª — Funzione censoria del Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Tesi 8ª — Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma - Costituzione e funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

DIRITTO CORPORATIVO

Tesi 1ª — Genesi del corporativismo fascista - precedenti storici, concetto dell'ordinamento corporativo.

Tesi 2ª — La legislazione fascista in materia corporativa prima della Carta del lavoro - La Carta del lavoro.

Tesi 3ª — Le associazioni professionali (Sindacati) - La libertà di organizzazione sindacale - La rappresentanza legale - Il riconoscimento giuridico delle associazioni professionali - Gli uffici di collocamento - Gli uffici di collocamento della gente di mare.

Tesi 4ª — Le Corporazioni - Il Consiglio nazionale delle Corporazioni - Funzioni consultive e funzioni normative.

Tesi 5ª — Concetto del contratto collettivo di lavoro - Il contratto collettivo come legge sostanziale - I soggetti del contratto - Il contenuto del contratto - Approvazione dello Stato e pubblicità - Durata del contratto - Violazione del contratto collettivo.

Tesi 6ª — Le controversie collettive del lavoro - L'arbitrato: precedenti storici - Il sistema fascista - La Magistratura del lavoro - I delitti contro la pubblica economia nel nuovo Codice penale - Le controversie individuali.

NOZIONI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO PUBBLICO

Tesi 1ª — Il mare - La libertà del mare - Le acque interne e le acque territoriali.

Tesi 2ª — I mari interni - Gli stretti ed i canali internazionali.

Tesi 3ª — I fiumi soggetti al controllo internazionale e loro regime.

Tesi 4ª — La Convenzione e lo Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi. (Ginevra, 9 dicembre 1923).

Tesi 5ª — La giurisdizione dello Stato costiero nei confronti delle navi mercantili straniere.

Tesi 6ª — La rappresaglia, l'embargo ed il blocco pacifico.

Tesi 7ª — Diritti e doveri dei belligeranti nella guerra marittima - Il blocco - Il diritto di visita - Le prede.

Tesi 8ª — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima - Il contrabbando di guerra.

Tesi 9ª — Il diritto internazionale marittimo commerciale - La proprietà delle navi e la loro nazionalità - La legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi (Le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 - La legge 14 giugno 1925, n. 938).

(2758)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.